

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	71
Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, professore Francesco Profumo.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il deputato Brunetta ha cessato di far

parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Crimi.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da

ultimo, nella seduta del 29 novembre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sui provvedimenti all'ordine del giorno, atti del Governo n. 395 e 396, il deputato Tocci sostituirà la deputata Melandri.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ringrazia innanzitutto il rappresentante del Governo per la presenza costante ai lavori della Commissione e i rappresentanti dei gruppi per aver partecipato fattivamente all'esame dello schema di decreto e all'elaborazione della proposta di parere. Ricorda che il decreto riguarda una materia molto importante per la vita delle università, concernendo l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Evidenzia, in particolare, come nel corso dell'esame si sia posta molta attenzione al problema dell'autonomia gestionale dei dipartimenti, segnalata da più parti nel dibattito, che ha trovato un'opportuna e condivisa soluzione nella proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia, anche a nome del gruppo del partito democratico il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, evidenziando come essa tenda a risolvere il problema dell'autonomia gestionale dei dipartimenti, considerando, tra l'altro, il patrimonio non solo immobiliare ma anche mobiliare degli atenei. Ringrazia quindi il relatore per aver tenuto nel debito conto le richieste del suo gruppo, opportunamente enunciate nelle condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, ringraziandola per il proficuo lavoro svolto. Sottolinea che anche il gruppo dell'opposizione, la Lega, ha par-

tecipato alla definizione di una proposta condivisa, a dimostrazione del fatto che è possibile continuare a svolgere un lavoro costruttivo tra tutte le forze parlamentari della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia, anche a nome del gruppo dell'UDC, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata e ringrazia la relatrice per l'impegno profuso nell'esame dello schema di decreto. Chiede, quindi, al ministro Profumo di tener conto anche delle osservazioni inserite nella proposta di parere, con particolare riguardo al rapporto tra ministero e ANVUR ai fini della valutazione delle sedi decentrate degli atenei.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, osservando come gli aspetti critici dello schema di decreto siano stati affrontati durante l'esame dello stesso e abbiamo trovato un'opportuna sistemazione nella proposta di parere della relatrice.

La Commissione, approva, quindi, all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.

Atto n. 396.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato nella seduta del 29 novembre 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia innanzitutto la relatrice per aver approfondito con molto impegno i vari profili, anche critici, dello schema di decreto in esame, accogliendo quindi nella proposta di parere presentata le opportune correzioni per raddrizzare un provvedimento nato, a suo parere, un po' *storto*. Tiene a ricordare, al riguardo, come il partito democratico non si sia mai opposto a un sistema di valutazione dell'università e all'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche aggiuntive al fabbisogno. Con riguardo al metodo di lavoro seguito per l'esame dello schema di decreto, ne apprezza la natura condivisa che ha portato ad un approfondimento condotto insieme, utilmente, da tutte le componenti della Commissione, auspicando che possa essere seguito anche in futuro e segnatamente sui prossimi provvedimenti attuativi della legge n. 240 del 2010. Auspica che tutte le valutazioni espresse dalla Commissione siano acquisite nel testo definitivo del decreto legislativo al fine di avviare un equo sistema di valutazione e accreditamento. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo, che ha contribuito anche alla stesura della proposta di parere.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, condivide l'apprezzamento formulato dall'onorevole Ghizzoni riguardo al metodo di lavoro seguito per l'esame del provvedimento, auspicando che esso possa replicarsi anche per il lavoro futuro della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), con riguardo al testo della proposta di parere presentato dalla relatrice, suggerisce di riformulare la condizione *sub* lettera a), esplicitando più chiaramente la terza fase del sistema, consistente nell'accredimento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, propone quindi una nuova proposta di

parere, che accoglie la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Ghizzoni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Valentina APREA (PdL), *presidente*, esprime apprezzamento per l'ottimo risultato conseguito a seguito dell'esame dello schema di decreto congratulandosi per il lavoro portato avanti dalla relatrice e da tutti i gruppi parlamentari.

Il ministro Francesco PROFUMO intende innanzitutto ringraziare la relatrice, i gruppi parlamentari e gli uffici per il lavoro svolto nonché la direzione generale dell'università presso il Ministero, che ha collaborato fattivamente agli approfondimenti necessari. Con riguardo, in particolare, allo schema di decreto n. 395 ricorda come esso sia importante ai fini della gestione dei bilanci delle università, assicurando che il Governo terrà conto sia delle condizioni sia delle osservazioni del parere approvato dalla Commissione. Con riguardo, inoltre, allo schema di decreto n. 396, ringraziando ancora tutti i soggetti che hanno contribuito al proficuo lavoro svolto, sottolinea la necessità di prevedere un'autonomia responsabile per gli atenei che può essere conseguita mediante la previsione di un adeguato sistema di valutazione. Ringrazia, inoltre, i commissari per l'attenzione posta alla questione del trattamento retributivo dei ricercatori non confermati, rivolgendo loro un caloroso augurio per le prossime festività natalizie.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, ricambia, a nome della Commissione, gli auguri al ministro, ricordando che la sua audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero avrà luogo alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio. Potranno essere così assicurati tempi adeguati per il relativo svolgimento, che, stante il contestuale esame del decreto-legge di manovra finanziaria in Assemblea, non potrebbero essere garantiti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 14 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, professore Carlo Malinconico, su questioni concernenti il settore dell'editoria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto del seguito dell'audizione.

Il sottosegretario Carlo MALINCONICO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI (Misto), Giancarlo MAZZUCA (PdL), Ricardo Franco LEVI (PD), Enzo CARRA (UdCpTP), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Antonio PALMIERI (PdL) e Paolo BONAIUTI (PdL).

Il sottosegretario Carlo MALINCONICO risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. (Atto n. 395).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 395, recante introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università (Atto n. 395);

tenuto conto delle audizioni svolte;
considerato che:

il nuovo sistema contabile previsto dalla legge 240/10 e contenuto nei suoi principi di riferimento nel presente decreto legislativo rappresenta una significativa innovazione nella gestione delle università;

tale nuovo sistema avrà un forte impatto sull'organizzazione del lavoro degli atenei e richiederà notevoli costi sia per gli investimenti tecnici, sia per la formazione del personale, sia infine per la necessità di mantenere, anche a regime, la contabilità finanziaria oltre a quella economico-patrimoniale e a quella analitica;

i tempi previsti dallo schema di decreto in esame appaiono estremamente ristretti, in considerazione non solo delle forti innovazioni tecnologiche, culturali e organizzative richieste, ma anche dei tempi necessari per l'emanazione dei non pochi decreti ministeriali successivi già indicati nello schema di decreto;

il patrimonio delle università presenta alcune specificità, sia per quello immobiliare che è ampiamente demaniale o di provenienza demaniale, sia per quello

mobiliare che contiene particolari tipologie – come la strumentazione scientifica d'avanguardia o prototipale, le raccolte bibliografiche e museali o altre ancora – che impongono di realizzare idonee speciali procedure nel loro trattamento contabile;

si ritiene necessario salvaguardare le scelte di autonomia organizzativa degli atenei, con particolare riferimento alle strutture dipartimentali che nella legge 240/10 sono identificate quali articolazioni di riferimento della ricerca e della didattica e che da decenni godono di autonomia amministrativa e gestionale che va accuratamente preservata pur nell'unicità del bilancio dell'ateneo, assicurando loro l'autonomia decisionale nell'utilizzo del budget disponibile per consentire di continuare a svolgere in modo tempestivo ed efficiente le loro funzioni istituzionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda all'articolo 5, comma 3, in relazione alle specifiche esigenze di ciascun ateneo, di riconoscere ai centri di responsabilità ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti una autonomia gestionale e amministrativa e si modifichi, di conseguenza, l'articolo 11, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 9, si valuti l'opportunità di prevedere un con-

creto ed efficace supporto ministeriale agli atenei nella sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile e nella formazione degli addetti;

b) con riferimento all'articolo 2, si valuti l'opportunità di tener conto delle caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare e mobiliare delle università

nello stabilire i principi contabili e gli schemi di bilancio;

c) si valuti l'opportunità di mantenere o meno gli incentivi previsti al comma 4 dell'articolo 7 anche in relazione all'effettiva adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico entro il 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività» (Atto del Governo n. 396);

tenuto conto delle audizioni svolte;

premessi che

lo schema di decreto legislativo all'esame della commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), primo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel sopracitato articolo di legge al comma 3, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*);

l'obiettivo da conseguire è la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predeterminati, anche mediante

un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio delle università;

tale obiettivo, in base all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della legge n. 240/210, richiede la definizione di un «sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore»;

tale sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei prevede, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 3 sopracitato, in tre sottosistemi: I) sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università (da potenziare); II) sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca; III) sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;

le linee guida europee sopracitate prevedono che la valutazione della qualità delle attività didattiche delle università europee è centrata su un confronto dialettico e costruttivo tra un'autovalutazione interna, affidata a docenti e studenti del corso di studio, e una successiva valutazione esterna, affidata ad esperti provenienti da altri atenei (visite *in situ* in peer review);

ciascuna procedura di valutazione si conclude con un rapporto di valutazione che indica punti di forza e di debolezza del corso di studio e suggerisce possibili interventi migliorativi o correttivi, in modo da ottenere un monitoraggio permanente della qualità e uno stimolo al miglioramento continuo;

in base agli esiti delle procedure di valutazione può essere rilasciato o meno un accreditamento del corso di studio che è destinato ad indicare a tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie degli studenti, datori di lavoro, etc.) se il corso di studio è in grado di mantenere fede ai suoi impegni in termini di contenuti e di qualità;

considerato che:

è una necessità imprescindibile e urgente del sistema universitario nazionale dotarsi di un sistema di valutazione della qualità dei risultati in quanto l'autonomia e la responsabilità delle singole università dev'essere controbilanciata da continue e accurate valutazioni, in base alle quali sarà distribuita la quota premiale delle risorse pubbliche;

è recentemente entrata in funzione l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR) per cui è finalmente possibile mettere a regime un congruo sistema nazionale e locale di valutazione;

è conveniente, nel rispetto della legge delega e anche per ragioni di semplicità e economicità, definire un unico sistema nazionale di valutazione e assicurazione della qualità articolato in più sottosistemi e allineare le procedure di tale sistema a quelle europee;

ogni criterio, parametro o indicatore che sarà utilizzato per la valutazione dovrà essere, per ragioni di trasparenza e di equità, prestabilito con precisione e reso noto alle università, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex ante, cioè relativi alla progettazione e alle risorse necessarie a priori per il funzionamento del corso di studio, sia che si tratti

di indicatori qualitativi e quantitativi ex post, cioè relativi al processo didattico effettivamente realizzato e soprattutto alla qualità dei risultati ottenuti in termini di qualità della formazione e di successo personale e lavorativo dei laureati;

occorre coordinare il nuovo sistema di valutazione e assicurazione della qualità con la normativa di riferimento e con l'esperienza operativa dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università;

occorre preservare il valore costituzionalmente garantito dell'autonomia universitaria, in particolare di quella didattica e organizzativa;

sono apprezzabili e condivisibili l'impianto generale dello schema di decreto e la possibilità di una rapida ed efficiente implementazione del sistema di valutazione e accreditamenti;

sono pienamente condivisibili le norme riguardanti il potenziamento del sistema di auto-valutazione (capo IV) con il ruolo assegnato alle commissioni paritetiche docenti-studenti e le incentivazioni per la qualità e l'efficienza degli atenei (capo V), con particolare riguardo alla rivalutazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati;

visto tutto quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda un sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema locale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie attività didattiche e di ricerca attivato presso ciascuna università, un sistema nazionale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca condotte dalle singole università, affidato all'ANVUR anche

ai fini dell'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le università;

2) si preveda che il sistema di valutazione funzioni in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e quindi ciascun processo di valutazione metta tra l'altro a confronto i rapporti di auto-valutazione e la valutazione esterna ad opera di esperti non appartenenti all'università (in *peer review* o revisione tra pari) anche a seguito di visite *in loco*;

3) sia meglio definita la differenza tra accREDITAMENTO iniziale, fondato su indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR e che consente al Ministero di autorizzare le Università all'attivazione dei corsi, e accREDITAMENTO periodico che dev'essere fondato principalmente sugli esiti della valutazione e su indicatori *ex post*;

4) le parole « ispezioni » vengano sostituite con le parole « visite *in loco* »;

5) si espliciti che le procedure di valutazione si riferiscono a tutte le tipologie e sedi dell'università, comprese le

sedi decentrate, e alle articolazioni interne delle università, come prescritto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010;

6) sia esplicitato che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia meglio chiarito che l'ANVUR propone al Ministro l'accREDITAMENTO periodico o meno delle sedi decentrate e dei corsi di studio delle università in base agli esiti della valutazione;

b) sia chiarito il rapporto tra i sistemi locali di qualità attivati presso gli atenei, i rispettivi nuclei di valutazione interna e le procedure interne di auto-valutazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e nel rispetto dell'organizzazione interna degli atenei.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. (Atto n. 396).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività (Atto n. 396);

tenuto conto delle audizioni svolte;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo all'esame della commissione è emanato a seguito della delega al Governo contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), primo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel sopracitato articolo di legge al comma 3, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*);

l'obiettivo da conseguire è la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, con conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri predeterminati, anche mediante

un sistema di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio delle università;

tale obiettivo, in base all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della legge n. 240/210, richiede la definizione di un « sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore »;

tale sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei prevede, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 3 sopracitato, in tre sottosistemi: I) sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università (da potenziare); II) sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca; III) sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio;

le linee guida europee sopracitate prevedono che la valutazione della qualità delle attività didattiche delle università europee è centrata su un confronto dialettico e costruttivo tra un'autovalutazione interna, affidata a docenti e studenti del corso di studio, e una successiva valutazione esterna, affidata ad esperti provenienti da altri atenei (visite *in situ* in peer review);

ciascuna procedura di valutazione si conclude con un rapporto di valutazione che indica punti di forza e di debolezza del corso di studio e suggerisce possibili interventi migliorativi o correttivi, in modo da ottenere un monitoraggio permanente della qualità e uno stimolo al miglioramento continuo;

in base agli esiti delle procedure di valutazione può essere rilasciato o meno un accreditamento del corso di studio che è destinato ad indicare a tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie degli studenti, datori di lavoro, etc.) se il corso di studio è in grado di mantenere fede ai suoi impegni in termini di contenuti e di qualità;

considerato che:

è una necessità imprescindibile e urgente del sistema universitario nazionale dotarsi di un sistema di valutazione della qualità dei risultati in quanto l'autonomia e la responsabilità delle singole università dev'essere controbilanciata da continue e accurate valutazioni, in base alle quali sarà distribuita la quota premiale delle risorse pubbliche;

è recentemente entrata in funzione l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per cui è finalmente possibile mettere a regime un congruo sistema nazionale e locale di valutazione;

è conveniente, nel rispetto della legge delega e anche per ragioni di semplicità e economicità, definire un unico sistema nazionale di valutazione e assicurazione della qualità articolato in più sottosistemi e allineare le procedure di tale sistema a quelle europee;

ogni criterio, parametro o indicatore che sarà utilizzato per la valutazione dovrà essere, per ragioni di trasparenza e di equità, prestabilito con precisione e reso noto alle università, sia che si tratti di indicatori qualitativi e quantitativi ex ante, cioè relativi alla progettazione e alle risorse necessarie a priori per il funzionamento del corso di studio, sia che si tratti

di indicatori qualitativi e quantitativi ex post, cioè relativi al processo didattico effettivamente realizzato e soprattutto alla qualità dei risultati ottenuti in termini di qualità della formazione e di successo personale e lavorativo dei laureati;

occorre coordinare il nuovo sistema di valutazione e assicurazione della qualità con la normativa di riferimento e con l'esperienza operativa dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università;

occorre preservare il valore costituzionalmente garantito dell'autonomia universitaria, in particolare di quella didattica e organizzativa;

sono apprezzabili e condivisibili l'impianto generale dello schema di decreto e la possibilità di una rapida ed efficiente implementazione del sistema di valutazione e accreditamenti;

sono pienamente condivisibili le norme riguardanti il potenziamento del sistema di auto-valutazione (capo IV) con il ruolo assegnato alle commissioni paritetiche docenti-studenti e le incentivazioni per la qualità e l'efficienza degli atenei (capo V), con particolare riguardo alla rivalutazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati;

visto tutto quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda un sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università, articolato in un sistema locale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie attività didattiche e di ricerca attivato presso ciascuna università, un sistema nazionale di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca condotte dalle singole università, affidato all'ANVUR e un

sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le università;

2) si preveda che il sistema di valutazione funzioni in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e quindi ciascun processo di valutazione metta tra l'altro a confronto i rapporti di auto-valutazione e la valutazione esterna ad opera di esperti non appartenenti all'università (in *peer review* o revisione tra pari) anche a seguito di visite in loco;

3) sia meglio definita la differenza tra accreditamento iniziale, fondato su indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR e che consente al Ministero di autorizzare le Università all'attivazione dei corsi, e accreditamento periodico che dev'essere fondato principalmente sugli esiti della valutazione e su indicatori *ex post*;

4) le parole « ispezioni » vengano sostituite con le parole « visite *in loco* »;

5) si espliciti che le procedure di valutazione si riferiscono a tutte le tipologie e sedi dell'università, comprese le

sedi decentrate, e alle articolazioni interne delle università, come prescritto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 240 del 2010;

6) sia esplicitato che della disposizione di cui all'articolo 15 beneficiano, in relazione al periodo che rientra nel primo anno di servizio ma successivo all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche i ricercatori non confermati a tempo indeterminato assunti nel 2010;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia meglio chiarito che l'ANVUR propone al Ministro l'accREDITamento periodico o meno delle sedi decentrate e dei corsi di studio delle università in base agli esiti della valutazione;

b) sia chiarito il rapporto tra i sistemi locali di qualità attivati presso gli atenei, i rispettivi nuclei di valutazione interna e le procedure interne di auto-valutazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e nel rispetto dell'organizzazione interna degli atenei.